



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
DIREZIONE STRATEGICA

Deliberazione n. **173**

del **15-02-2022**

OGGETTO: stipula accordi convenzionali, extra rete formativa, tra l'Università degli Studi di Napoli "Federico II" (*soggetto promotore*) e l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" (A.O.U.P.) (*soggetto ospitante*), finalizzati allo svolgimento delle attività professionalizzanti nell'ambito della formazione specialistica di n 1 allievo della Scuola di Specializzazione Dermatologia e Venereologia, aventi validità dal 01.03.2022 al 16.11.2022.

<p>Proposta n. 13 del 07.02.2022</p> <p>Area Proponente: U.O.C. Affari Generali</p> <p><i>La presente deliberazione è composta da n. 6 pagine</i></p> <p>IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</p> <p>Firmato digitalmente da: Cinzia Di Noto Data: 07/02/2022 11:02:45</p>	<p>Area Economico – Finanziaria e Patrimoniale</p> <p>Imputazione del costo nr. _____ del _____</p> <p>Conto di costo _____</p> <p>NULLA OSTA in quanto conforme alle norme di contabilità</p> <p>Il Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria e Patrimoniale Dott. Luigi Guadagnino</p>
<p>Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., della Legge 241/90 e ss.mm.ii e della L. R. n.7/2019, il sottoscritto attesta la regolarità della procedura seguita e la legalità del presente atto, nonché l'esistenza della documentazione citata e la sua rispondenza ai contenuti esposti.</p> <p>Firmato digitalmente da: SALERNO SILVIA Ruolo: dottoressa Data: 07/02/2022 18:23:46</p> <p>Il Responsabile dell'Unità proponente:</p>	

Il Commissario Straordinario
Ing. Alessandro Caltagirone

ai sensi del D.A. n. 599 del 01 luglio 2020

con l'intervento, per il parere prescritto dall'art. 3 del D. L.vo n. 502/92, così come modificato dal D. L.vo n. 517/93 e dal D. L.vo 229/99

del Direttore Amministrativo

Dott. Santo Naselli

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante

Sig.ra Grazia Scalici



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- VISTO** il D.P.R. del 11 luglio 1980 n. 382 recante "riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa di didattica";
- VISTO** il D.P.R. del 10 marzo 1980 n. 162 "Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento";
- VISTA** la Legge 19 novembre 1990, n. 341 "Riforma degli ordinamenti didattici universitari";
- VISTO** il D.M. n. 261 dell'8 novembre 1991 recante l'approvazione dell'elenco delle specializzazioni mediche conformi alle norme della Comunità economica europea e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D. Lgs del 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria" a norma dell'art. 1 della Legge 23 ottobre 1992 n. 421 e ss.mm.ii.;
- VISTI** i D.M. 11 maggio 1995 e 3 luglio 1996 concernenti modificazioni all'ordinamento didattico relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D. Lgs. 17 agosto 1999 n. 368 recante "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE" che modificano la direttiva 93/16/CE;
- VISTO** il D. Lgs 21 dicembre 1999 n. 517 che disciplina i rapporti tra il Servizio Sanitario Nazionale e le Università a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998 n. 419;
- VISTO** il D.P.C.M. 24 maggio 2001, recante "Linee guida concernenti i protocolli di intesa da stipulare tra Regioni e Università per lo svolgimento delle attività assistenziali delle Università nel quadro della programmazione nazionale e regionale" ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, intesa ai sensi dell'art.8 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- VISTO** il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 recante "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica" ed in particolare l'art. 7 comma 3 che dispone che possono essere istituiti corsi di specializzazione in applicazione alle direttive europee;
- VISTO** il D.M. 1 agosto 2005, n. 258 recante "Riassetto delle scuole di specializzazione di Area sanitaria" e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.M. del 29/03/2006 recante la definizione degli standard e dei requisiti minimi delle Scuole di Specializzazione G.U. Serie Generale n. 105 del 08.05.2006- Suppl. Ord. n. 115;
- VISTA** la Legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009 pubblicata nella G.U.R.S. parte I n. 17 del 17 aprile 2009, con la quale si stabiliscono le norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale, in conformità ai principi contenuti nel decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.502 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.M. dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro della Salute del 04.02.2015 n. 68 recante "Riordino delle scuole di specializzazione di Area sanitaria";
- VISTO** il D.I. del 13.06.2017 n. 402 /2017 recante la definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle scuole di specializzazione di Area sanitaria;

**VISTE**

le note prot. 0006694 del 06/08/2020 della Direzione Sanitaria di Presidio dell'AOUP "Regolamentazione per la diffusione del SARS-CoV-2. Controllo ingressi dei Plessi", nonché le successive note del 12.08.2020 recante: "Attività di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2. Controllo dei Plessi." e prot. 0007227 del 03.09.2020 recante "screening sierologico SARS- CoV-2 per attività di tirocinio in presenza" regolamentanti le attività di prevenzione della diffusione pandemica da SARS-CoV-2.

PREMESSO CHE:

ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 10.03.1982 n. 162 le Scuole di Specializzazione fanno parte dell'ordinamento universitario e concorrono a realizzare i fini istituzionali delle Università;

ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 27 del D.P.R. 382/80, alle Università è consentito stipulare convenzioni con Enti pubblici o privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo sviluppo di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale dei discenti;

ai sensi di quanto disposto dal D.I. n. 402 del 13/06/2017 che le scuole di Specializzazione, costituite ai sensi del D.I. 68/2015, possano ampliare la rete formativa mediante la stipula di convenzioni con Aziende o enti esterni alle strutture di sede, sia a direzione universitaria che extra universitaria, al fine di raggiungere o completare l'attività richiesta per la formazione degli specializzandi;

l'Università degli Studi di Napoli "Federico II" (*di seguito denominata soggetto promotore*), in data 22/11/2021, con nota inviata a mezzo pec, ed introitata al prot. gen.le dell'AOUP in pari data, al nr 39790, ha manifestato interesse alla statuizione di un rapporto convenzionale extra rete formativa con questa Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" (*di seguito denominata soggetto ospitante o anche AOUP*), volto a garantire il perfezionamento della formazione specialistica di nr. 1 medico in formazione, iscritto al IV anno della propria Scuola di Specializzazione in Dermatologia e Venereologia, individuato nella dott.ssa Chiara Miano.

ATTESO CHE l'AOUP ha valutato positivamente l'istanza in esame.

STABILITO dalle parti contraenti di formalizzare i rapporti giuridici ed economici di che trattasi mediante la sottoscrizione di un accordo convenzionale, costituito da nr 4 pagg e da nr 17 artt che, allegato costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

che l'attività professionale richiesta sarà prestata dal personale coinvolto dell'A.O.U.P. in regime di attività istituzionale e, pertanto, la stessa verrà svolta all'interno dell'orario di servizio;

che il periodo di effettuazione delle attività di formazione si svolgerà dal 01.03.2022 al 16.11.2022, fatta salva diversa decisione aziendale, gli accordi si intendono decorrenti da tale data. E' prevista la possibilità di prolungamento del periodo di formazione per un periodo non superiore a complessivi mesi diciotto, a seguito di ulteriori intese formalizzate tra le parti.

PRECISATO CHE

la specializzanda svolgerà la propria attività per un orario settimanale massimo pari a quello previsto per il personale del servizio sanitario nazionale a tempo pieno, con modalità concordate con il Responsabile della Struttura di afferenza, in coerenza con le esigenze del piano formativo.

DATO ATTO CHE



la Scuola di Specializzazione del soggetto promotore nella seduta del 27.10.2021, ha approvato la stipula del rapporto convenzionale con questa AOUP regolamentante le attività di tirocinio extra rete formativa della dott.ssa Miano Chiara.

il soggetto promotore provvederà a comunicare preventivamente all'inserimento dello specializzando, i dati identificativi dello stesso, la valorizzazione degli emolumenti e la data di decorrenza iniziale e finale dell'attività erogata al fine di consentire la presentazione della denuncia INAIL e gli eventuali adempimenti assicurativi connessi e derivanti.

PRESO ATTO CHE

l'Area Risorse Umane dell'AOUP provvederà per il tramite dell'Ufficio preposto agli adempimenti di cui sopra;

la Prof.ssa Maria Rita Bongiorno, Responsabile dell'U.O.C. di Dermatologia, quale è Struttura di assegnazione del medico in formazione, con nota del 04.11.2021 prot. 2/5.5. ha rappresentato al soggetto promotore la propria disponibilità all'accoglimento del medico in formazione.

il Resp.le dell'U.O.C. di assegnazione, avrà cura di garantire l'attuazione delle misure aziendali previste per il contrasto della diffusione della pandemia da SARS-CoV-2.

VISTA

la pec del 03.02.2022, introitata al prot. gen.le di questa AOUP, in pari data al nr 5494, con la quale è stato trasmesso dal soggetto promotore l'accordo convenzionale in parola.

ACQUISITO

il nulla osta alla frequenza della specializzanda espresso dalla Prof.ssa Licata, n.q. di Referente della Formazione Aziendale con annotazione apposta in data in calce alla richiesta dell'Uff. Convenzioni prot. 4709 del 31/01/2022.

SU

proposta del Dirigente Area Affari Generali che con la sottoscrizione del presente atto ne attesta la legittimità formale e sostanziale;

SENTITO

il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario così come prescritto dall'art. 3 del D. L.vo n. 502/92, così come modificato dal D. L.vo n. 517/93 e dal D. L.vo 229/99.

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti e trascritti:

DELIBERA

la stipula accordi convenzionali, extra rete formativa, tra l'Università degli Studi di Napoli "Federico II", (soggetto promotore) e l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" (A.O.U.P.) (soggetto ospitante), finalizzati allo svolgimento delle attività professionalizzanti nell'ambito della formazione specialistica di n 1 allievo della Scuola di Specializzazione in Dermatologia e Venereologia, aventi validità dal 01.03.2022. al 16.11.2022.

di approvare lo schema di convenzione, sottoscritto tra le parti contraenti, costituito da nr 4 pagg e da nr 17 artt. recante la regolamentazione giuridica ed economica dei rapporti in esame, che, allegato, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

di consentire, in dipendenza dei presenti accordi, lo svolgimento delle attività che trattasi ad nr. 1 medico in formazione dell'Università di Napoli, individuato nella Dott.ssa Chiara Miano, medico in formazione, iscritta al IV anno della Scuola di Specializzazione in Dermatologia e Venereologia;

di stabilire che

l'attività professionale richiesta sarà prestata dal personale coinvolto dell'A.O.U.P. in regime di attività istituzionale e, pertanto, la stessa verrà svolta all'interno dell'orario di servizio;

che il periodo di effettuazione delle attività di formazione si svolgerà dal 01.03.2022 al 16.11.2022, fatta salva diversa decisione aziendale, gli accordi si intendono decorrenti da tale data. E' prevista



la possibilità di prolungamento del periodo di formazione per un periodo non superiore a complessivi mesi diciotto, a seguito di ulteriori intese formalizzate tra le parti.

di precisare che la specializzanda svolgerà la propria attività per un orario settimanale massimo pari a quello previsto per il personale del servizio sanitario nazionale a tempo pieno, con modalità concordate con il Responsabile della Struttura di afferenza, in coerenza con le esigenze del piano formativo.

di dare atto che

la Scuola di Specializzazione del soggetto promotore nella seduta del 27.10.2021, ha approvato la stipula del rapporto convenzionale con questa AOUP regolamentante le attività di tirocinio extra rete formativa della dott.ssa Miano Chiara;

il soggetto promotore provvederà a comunicare preventivamente all'inserimento dello specializzando, i dati identificativi dello stesso, la valorizzazione degli emolumenti e la data di decorrenza iniziale e finale dell'attività erogata al fine di consentire la presentazione della denuncia INAIL e gli eventuali adempimenti assicurativi connessi e derivanti.

Di prendere atto che

l'Area Risorse Umane dell'AOUP provvederà per il tramite dell'Ufficio preposto agli adempimenti di cui sopra;

la Prof.ssa Maria Rita Bongiorno, Responsabile dell'U.O.C. di Dermatologia, quale è Struttura di assegnazione del medico in formazione, con nota del 04.11.2021 prot. 2/5.5. ha rappresentato al soggetto promotore la propria disponibilità all'accoglimento della specializzanda.

il Resp.le dell'U.O.C. di assegnazione, avrà cura di garantire l'attuazione delle misure aziendali previste per il contrasto della diffusione della pandemia da SARS-CoV-2.

Il Direttore Amministrativo

Dott. Santo Naselli

Il Direttore Sanitario

Dott. Gaetano Cimò

Il Commissario Straordinario

Ing. Alessandro Caltagirone



Il Segretario Verbalizzante

PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n. 30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale, è stata pubblicata in formato digitale all'albo informatico dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico a decorrere dal giorno 20-02-2022 e che nei 15 giorni successivi:

- non sono pervenute opposizioni
- sono pervenute opposizioni da _____

Il Funzionario Responsabile

Notificata al Collegio Sindacale il _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

Delibera non soggetta al controllo, ai sensi dell'art. 4, comma 8 della L. n. 412/1991 e divenuta:

ESECUTIVA

Decorso il termine (10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 53, comma 6, L.R. n. 30/93

- Delibera non soggetta al controllo, ai sensi dell'art. 4 comma 8, della L. n. 412/1991 e divenuta:

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Ai sensi dell'art. 53, comma 7, L.R. 30/93

Il Funzionario Responsabile

ESTREMI RISCONTRO TUTORIO

- Delibera trasmessa, ai sensi della L.R. n. 5/09, all'Assessorato Regionale Salute in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

che l'Assessorato Regionale Salute, esaminata la presente deliberazione:

- Ha pronunciato l'approvazione con atto prot. n. _____ del _____ come da allegato.
- Ha pronunciato l'annullamento con atto prot. n. _____ del _____ come da allegato.
- Delibera divenuta esecutiva con decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L. R. n. 5/09 dal _____

Il Funzionario Responsabile

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FORMATIVA
AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA
PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA**

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche;
Visto il decreto interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68, "*riordino della scuole di specializzazione di area sanitaria*";
Visto il decreto interministeriale 13 giugno 2017, n. 402 "*Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione di area sanitaria*";

Visto il parere positivo del Consiglio della Scuola di Specializzazione di Dermatologia e Venereologia - verbale n. 5 del 27/10/2021

TUTTO CIO' PREMESSO

TRA

L'Università degli Studi di Napoli "Federico II" di seguito denominata "**Università**" C.F. 00876220633 nella persona del Rettore *pro tempore* Prof. Matteo Lorito nato a Salerno il 08/03/1961 e domiciliato per la sua carica presso l'Università degli Studi di Napoli - Corso Umberto I n.40;

E

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo di seguito denominata "**Azienda**" C.F. nella persona del Commissario Straordinario *pro-tempore* Ing. Alessandro Caltagirone nato a Palermo il 21/05/1971 e domiciliato per la sua carica presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" - Via del Vespro, 129;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 - Specializzando

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, per lo svolgimento di attività di tirocinio in formazione specialistica in Dermatologia e Venereologia la dott. **MIANO CHIARA** nata a Palermo il 05.03.1989 - codice fiscale: MNICHR89C45G273F iscritta al IV anno per l'a.a. 2019/2020 (d'ora in poi denominato "specializzando").

Art. 3 – Durata formazione

L'attività di formazione disciplinata dalla presente convenzione si svolge dal 01.03.2022 al 16.11.2022.

Lo specializzando non può svolgere attività di formazione fuori rete formativa per più di diciotto mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della scuola di specializzazione a cui è iscritto.

Art. 4 – Luoghi e tempi di tirocinio

Il soggetto ospitante mette a disposizione dello specializzando il personale e le attrezzature delle seguenti strutture: l'U.O.C. Dermatologia e Malattie Sessualmente Trasmesse, con orari di accesso da definire.

Art. 5 – Obiettivi e modalità della formazione

Nel rispetto delle modalità di alternanza tra attività pratica e teorica previste dal Consiglio della Scuola di specializzazione in sede di programmazione, lo specializzando svolgerà le attività previste dal progetto formativo.

Art. 6 – Natura giuridica del rapporto di formazione

La formazione non costituisce rapporto di lavoro.

La frequenza dello specializzando è finalizzata all'addestramento previsto dallo statuto della scuola di specializzazione.

Art. 7 – Tutor

L'attività di formazione specialistica si svolge sotto la guida della Prof. Prof. Maria Rita Bongiorno indicata come tutore dal soggetto ospitante.

Art. 8 – Accertamento frequenza

L'accertamento della regolare frequenza dello specializzando presso le strutture del soggetto ospitante è affidato al tutor, il quale provvede a comunicare al Direttore della Scuola di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola di specializzazione.

Art. 9 – Monitoraggio e verifica dell'attività formativa

Durante lo svolgimento della formazione l'attività è seguita e verificata dalla prof.ssa Gabriella Fabbrocini, tutore universitario, nonché Direttore della Scuola, in veste di responsabile didattico-organizzativo.

Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione degli specializzandi, il Consiglio della Scuola di Specializzazione può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

Art. 10 – Copertura rischi professionali

Il soggetto ospitante provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura per i rischi professionali, per la responsabilità civile verso terzi, la responsabilità civile per colpa grave e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico specialista in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

Art. 11 – Sicurezza

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", gli specializzandi, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", Università ed Azienda si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e in particolare:

- a) l'Università/Azienda è garante della "formazione generale" sulla sicurezza ex art. 37 del D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011, attraverso l'erogazione agli specializzandi della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale;
- b) sull'Azienda ricadono gli obblighi di cui all'art. 36 (Informazione ai lavoratori) del D.Lgs. 81/08, nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali (DPI), laddove previsti;
- c) l'Azienda è inoltre responsabile della "formazione specifica" sulla sicurezza ex art. 37 del D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011. Ai sensi del citato Accordo, l'Azienda si impegna a somministrare agli specializzandi una formazione specifica conforme ai rischi a cui gli specializzandi saranno esposti, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata.

Art. 12 – Uniformi di servizio

Il soggetto ospitante mette a disposizione le uniformi di servizio agli specializzandi che svolgono attività pratica nell'ambito della presente convenzione.

Art. 13 – Obblighi dello specializzando

- Durante lo svolgimento dell'attività formativa lo specializzando è tenuto a:
- svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, tempi e luoghi indicati negli artt. 3 e 4.
 - frequentare le lezioni teoriche che si svolgono presso la scuola di specializzazione di appartenenza e comunque previo accordo delle parti.
 - a rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Art. 14 – Prolungamento formazione

Qualora le parti concordino di prolungare lo svolgimento del periodo di formazione tale proroga potrà essere richiesta e accolta via PEC tra le parti e l'assolvimento della stessa sarà considerata addendum alla presente convenzione

Art. 15– Trattamento dati personali

Le Parti dichiarano che ai sensi del Regolamento UE 2016/679, il trattamento dei dati personali, che avviene sia su supporto cartaceo sia informatizzato, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e che il Titolare del trattamento si impegna a fornire le istruzioni operative finalizzate al corretto trattamento dei dati trattati, con particolare riguardo alla natura e finalità dei trattamenti svolti, alle tipologie di dati personali oggetto di trattamento ed alle misure tecnico organizzative attuate per la corretta protezione dei dati personali.

Art. 16– Imposta di bollo e di registro

L'imposta di bollo sarà assolta virtualmente dall'Università (autorizzazione n. 16825 del 20.3.1989).

L'imposta di registro è dovuta in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa, Parte Seconda, DPR 131/1986, con oneri a carico della parte richiedente.

Art. 17– Norma finale

Il presente atto viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.lgs n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, relativamente all'invio di documenti in formato digitale attraverso l'utilizzazione della casella PEC.

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica e in particolare il regolamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria dell'Università degli Studi di Napoli Federico II.

FIRMA
PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI NAPOLI FEDERICO II

Il Rettore
(Prof. Matteo Lorito)

Firmato digitalmente da

Matteo LORITO

C.N. = LORITO Matteo
C.A. = Università degli Studi di
Napoli Federico II
C. = 11

FIRMA
PER L'AZIENDA OSPEDALIERA
UNIVERSITARIA POLICLINICO
"PAOLO GIACCONE"

Il Commissario Straordinario
(Ing. Alessandro Caltagirone)

Firmato digitalmente da: Alessandro Maria Caltagirone
Data: 15/02/2022 08:53:33